



CITTA' DI SEVESO

PROVINCIA DI MONZA E DELLA BRIANZA

ORDINANZA N 68 DEL 05/07/2022

OGGETTO: MISURE VOLTE A CONTENERE LA PROLIFERAZIONE DELL'AMBROSIA
ARTEMISIIFOLIA

AREA SICUREZZA E VIGILANZA

SETTORE AMBIENTE, ECOLOGIA E BDQ

UFFICIO AMBIENTE

ORDINANZA N. 68 DEL 05/07/2022

IL SINDACO

Premesso che:

- che l'ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) è molto diffusa nel Comune di Seveso, così come nel territorio di competenza dell'A.T.S. Brianza;

Considerato che l'ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma anche per la costruzione delle grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade, quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva;

Dato atto che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi - ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate - può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

Ritenuto di:

- dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza di sintomatologie allergiche nei soggetti sensibili;
- dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

Visti:

- l'Ordinanza n. 25522 del 29/03/1999 del Presidente della Regione Lombardia avente per oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";
- le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;
- la nota dell'A.T.S. Brianza, sede territoriale di Desio, ns. prot. n. 12509 del 20/04/2022, con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico alla nota che la Direzione Generale Welfare - Prevenzione della Regione Lombardia ha trasmesso alle A.T.S. (prot. n. G1.2017.0014638 del 05/05/2017);
- il Regolamento Locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio dell'erba e manutenzione del verde;
- l' art. 50, 5° comma del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

- l'attestazione di legittimità, la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis c. 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 T.U.E.L. da parte del Dirigente Area Sicurezza e Vigilanza Comandante del Corpo di Polizia Locale.

ORDINA

NEL PERIODO DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLA PRESENTE ORDINANZA SINO AL 30.09.2022:

- ai proprietari e/o conduttori di terreni incolti o coltivati;
- ai proprietari di aree verdi in genere, incolte, abbandonate o aree artigianali, industriali, ecc. dismesse;
- ai responsabili dei cantieri edili aperti alla data di entrata in vigore della presente Ordinanza;
- ai proprietari di aree in genere, inedificate, recanti depositi temporanei e/o permanenti all'aperto;
- al responsabile del Settore Viabilità e Strade della Provincia di Monza e Brianza;
- al responsabile della società Ferrovie Nord Milano;

CIASCUNO PER LA RISPETTIVE COMPETENZE:

- di vigilare sull'eventuale presenza di ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
- di eseguire periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato Tecnico alla nota della Direzione Generale Welfare - Prevenzione della Regione Lombardia ha trasmesso alle A.T.S. (prot. n. G1.2017.0014638 del 05/05/2017);
- di effettuare gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio che sia la più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti nei seguenti periodi:
 - Primo sfalcio, ultima settimana di luglio;
 - Secondo sfalcio, tra la fine della seconda decade e l'inizio della terza decade di agosto;
- di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato Tecnico 2017 alla nota della Direzione Generale Welfare - Prevenzione della Regione Lombardia ha trasmesso alle A.T.S. (prot. n. G1.2017.0014638 del 05/05/2017) secondo le seguenti specifiche :
 - in ambito agricolo: inerbimento permanente, trinciatura, diserbo, aratura e discatura;
 - in ambito urbano: inerbimento permanente, pacciamatura e estirpamenti;
 - di concedere, per il solo ambito agricolo, **l'esecuzione di un solo intervento** da effettuarsi nella **prima metà di agosto**, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre;

INVITA

La cittadinanza a:

- eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente **negli spazi aperti** (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
- curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia artemisiifolia*.

AVVERTE CHE

- In base al disposto di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 18.08.2000 T.U.E.L., in caso di violazione alla presente Ordinanza, è prevista una sanzione da € 25 a € 500, che potrà essere estinta entro 60 giorni in misura ridotta in virtù di quanto indicato all'art. 16 c. 1 della legge 24.11.1981 n. 689.
- Qualora i proprietari, successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati;
- la Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuta a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed, in caso negativo, alla stesura del verbale di inadempienza all'Ordinanza stessa.

Al presente provvedimento sarà data pubblicità mediante affissione all'Albo Pretorio e ne sarà data diffusione presso gli Uffici del comune di Seveso oltre che mediante il sito internet comunale e con ogni mezzo a disposizione.

INFORMA

ai sensi dell'art. 3 c. 4 della Legge 241/90 che contro la presente Ordinanza è ammesso:

- ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni dalla notifica del presente atto.

Tutti i termini di impugnazione decorrono dalla pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio.

Il Sindaco
Borroni Alessia
(atto sottoscritto digitalmente)